

Medaglia d'Oro al Merito Civile



Piazza la Piave 1
Tel. 0422-886206
Fax 0422-773371

COMUNE DI NERVEZA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

c.f. 830010902612

p.i. 00638210260

ORIGINALE

ORDINANZA Numero 74 Del 28-10-2025

Ufficio SINDACO

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITÀ DELL'ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30/04/2026

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nell'anno 2023 si sono verificati 35 giorni annui di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³ delle polveri PM10 nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara a Treviso.
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Nervesa della Battaglia, risulta inserito nella zona "IT0522 Pianura" e ha una popolazione inferiore ai 30000 abitanti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano

Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, con la quale si demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è modulato su tre livelli di allerta per il PM10:
 - livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
 - livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avviene sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo.

VISTA la proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta inserita nel “decreto-legge Infrastrutture” (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/5/2025, convertito in L. n. 105 del 18/7/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 e la relativa presa d'atto della Regione Veneto con Dgr n. 1005 del 2/9/2025;

RICHIAMATO l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed in particolare le misure relative all'Ambito agricoltura e zootechnica, a cui si rinvia per le limitazioni agli

spandimenti di liquami zootecnici;

RICHIAMATE le sedute del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso del 16 giugno e del 9 settembre u.s. durante il quale sono stati illustrati i dati di rilevazione di Arpav sulla qualità dell'aria dell'ultimo anno che confermano l'andamento medio degli anni passati, con qualche miglioramento dei dati relativi alle concentrazioni di PM10, in particolare nel numero di superamenti/anno, pur mantenendo lo sforamento del limite di legge, ed è stato illustrato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

TENUTO CONTO del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

VISTI altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16.10.2018;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 23/03/2021;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015 - "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 377 del 15.04.2025;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- il DM n. 186/2017 - "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

fino al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale:

1. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR n. 74/2013, non potrà superare i:
 - 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;
2. il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
 - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
 3. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
 4. il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
 5. il divieto di falò, e fuochi d'artificio, a scopo d'intrattenimento. Sono consentite deroghe per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 5,00 m di altezza e 3,00 metri di diametro alla base, al massimo di uno per frazione, purché preventivamente autorizzati dal Sindaco sulla base delle disposizioni impartite dalla Questura;

con livello “di allerta 1” – arancio e livello “di allerta 2” – rosso

oltre a quanto previsto ai precedenti punti da 1. a 4.:

1. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
2. il divieto di falò rituali, e fuochi d'artificio, a scopo d'intrattenimento;
3. fino al 15/04/2026 il divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

INFORMA

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nelle stazioni di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

I livelli di allerta sopra citati si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.
- Livello allerta 2 (rosso): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite

giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

- che l'Amministrazione provvederà a dare ampia diffusione del presente atto e ad informare l'utenza circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale <http://www.comune.nervesa.tv.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione da parte di ARPAV;
- che per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa il cittadino può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "5 stelle";
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;
- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il dirigente del Settore 3 – Gestione del Territorio.

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
 - ad accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
 - ad utilizzare “apparecchi soffiatori” limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevamento delle polveri;
 - i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.

Il Sindaco
MARA FONTEBASSO

AVVERTENZE

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/90, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse può ricorrere in forma giurisdizionale entro 60 giorni dalla sua efficacia, in prima istanza al T.A.R. del Veneto per vizi di legittimità ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N° Reg. del

Il sottoscritto incaricato visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

che la presente Ordinanza viene / è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno al fine di attuare la fase di integrazione dell'efficacia.

Il Funzionario addetto